

Proposta di legge n. 3
(TESTO RIELABORATO dagli UFFICI G.R. e CONSIGLIO)
Bozza per la seduta del 26 febbraio 2009

Norme per la tutela degli animali.

Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità dell'articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Toscana valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino.
2. La legge individua i contenuti dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire la l'applicazione dei principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini degli animali.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli animali che vivono sul territorio regionale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'uomo.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge:
 - a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
 - b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'uomo;

- e) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b) rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l'uomo;
 4. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, ogni attività economica concernente animali, incluse l'attività di cura e toelettatura, è svolta nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4 **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) "interazione": rapporto tra animale e uomo per finalità di affezione, sociali, terapeutiche o economiche, senza sfruttamento dell'animale per finalità alimentari;
 - b) "convivenza": situazione di fatto in cui si realizza una forma di interazione tra animale e uomo;
 - c) "necessità": insieme dei bisogni minimi e delle esigenze degli animali, compatibili con le modalità di convivenza;
 - d) "responsabile di un animale": il proprietario o chiunque conviva con animali o se ne occupi abitualmente; il rappresentante legale, qualora proprietaria sia una persona giuridica; il Sindaco per quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1979;
 - e) "attività di commercio": lo scambio di animali a fini di lucro.

CAPO II **TUTELA E CONTROLLO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Art. 5 **Obblighi del responsabile**

1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità. In particolare il responsabile:
 - a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
 - b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
 - c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
 - d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
 - e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
 - f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;
 - g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 42 individua i criteri e le modalità per il ricovero dell'animale e la prevenzione dell'allontanamento.

Art. 6 **Trasporto di animali**

1. E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:
 - a) vi sia sufficiente circolazione d'aria;
 - b) vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi e girarsi;
 - c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. E' vietato comunque trasportare animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
3. Il regolamento definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi speciali, per il trasporto degli animali.

Art. 7

Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita da medici veterinari.

Art. 8

Amputazioni

1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. In particolare sono vietati:
 - a) il taglio della coda;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) la recisione delle corde vocali;
 - d) l'asportazione di speroni e artigli;
 - e) l'asportazione o la limatura dei denti.
2. Qualora sia necessario, gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia alla azienda USL, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 9

Divieto di soppressione

1. E' vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.
2. E' consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento e **qualora non esistano strutture idonee al loro ricovero.**
3. La soppressione è effettuata in modo eutanasi.
4. Provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

Art. 10

Sperimentazione su animali

1. La Regione tutela gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l'uso di animali vivi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione può realizzare appositi accordi con le Università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale raccoglie e presenta entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio i dati sulle attività di sperimentazione sugli animali condotte nell'anno precedente.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta con cadenza biennale una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2 ai fini della valutazione delle attività svolte per l'individuazione di metodologie sperimentali alternative.
5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo V della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione

CAPO III

ATTIVITA' CON IMPIEGO DI ANIMALI

Art. 11

Addestramento ed educazione

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
3. E' vietata ogni forma di addestramento tesa ad esaltare l'aggressività.
4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune dove viene praticato l'addestramento e all'azienda USL competente per territorio.
5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dalla azienda USL.
6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3 della presente legge.

Art. 12

Esposizione e vendita

1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di quattro ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento; a tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 12 ore e con le modalità previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.
5. Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di trenta giorni in attesa di vendita.
6. E' fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.

7. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
8. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica e igienico sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Regione promuove d'intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi e attività di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge nell'esercizio del commercio di animali.
9. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita, con la sospensione dell'attività da uno a tre giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

Art. 13

Canili privati e pensioni per animali

1. I canili privati e le pensioni per animali devono operare in conformità all'articolo 32 ed alle disposizioni del regolamento di attuazione.

Art. 14

Mostre e spettacoli

1. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all'articolo 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attività circense.
3. E' consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è comunque vietata l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono soggette ad autorizzazione del Comune su parere dell'azienda USL.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la cessazione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

Art. 15

Manifestazioni storiche e culturali

1. E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione nelle quali è previsto l'impiego di animali.
2. L'iscrizione nell'elenco deve essere richiesta entro centottanta giorni dalla data prevista per la manifestazione alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, che provvede all'aggiornamento dell'elenco, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di attività culturali e della Commissione di cui all'articolo 40.
3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda USL, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, anche in relazione allo svolgimento di competizioni di animali.
4. L'iscrizione di cui al comma 2 diviene obbligatoria decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Attività e terapie assistite da animali

1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E' vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'azienda USL. Il regolamento definisce i requisiti degli animali e degli operatori per l'attivazione dei programmi.

Art 17

Divieto di accattonaggio

1. E' vietato utilizzare, per la pratica dell'accattonaggio, animali in condizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 18

Divieto di offrire animali in premio o vincita

1. E' vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

Art. 19

Animali impiegati nelle attività circensi

1. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.

CAPO IV

CANI

Art. 20

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi. In tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
2. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree, chiaramente delimitate e segnalate, destinate e attrezzate per particolari scopi.

Art. 21

Aree e percorsi destinati ai cani.

1. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. E' consentito liberare i cani di cui alla legge regionale nelle apposite aree di cui al comma 1, esclusivamente in assenza di altri animali.

Art. 22

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani nei suddetti esercizi, locali ed uffici, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Negli alberghi e nelle strutture ricettive, i cani devono sostare nelle stanze o nei luoghi occupati dai loro proprietari o detentori; nei luoghi comuni di transito i cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola.
4. Eventuali limitazioni al diritto di accesso sono autorizzate, caso per caso, dal Sindaco su motivata domanda del titolare degli esercizi pubblici e commerciali.

Art. 23

Norme igieniche

1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.

CAPO V

PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO

Art. 24

Istituzione dell'anagrafe canina

1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL:
 - a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
 - b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

Art. 25

Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina

1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di "microchip" nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. L'inoculazione è effettuata solo da medici veterinari, che devono darne comunicazione all'azienda USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.

4. Il regolamento definisce le caratteristiche dei microchip, le procedure di anagrafe canina e le modalità di costituzione della banca dati regionale.

Art. 26

Cani provenienti da altre regioni

1. I responsabili di cani già iscritti all'anagrafe canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione di cui all'articolo 24, entro trenta giorni dalla data di ingresso dell'animale nel territorio regionale, restando validi i contrassegni già apposti, previa verifica della compatibilità con le caratteristiche tecniche dei microchip in uso nel territorio della regione Toscana.

Art. 27

Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano:
 - a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia;
 - b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 28

Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio

1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le forme di partecipazione alla spesa sono disciplinate dal regolamento di attuazione.
3. Il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio il comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un adeguata condizione di vita. Decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.

Art. 29

Servizio cattura

1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma autonoma, la azienda USL garantisce la verifica della rispondenza a criteri di appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.
3. I comuni provvedono, inoltre, alla rimozione dal suolo pubblico ed alla successiva distruzione delle carcasse animali di qualunque specie.

Art. 30

Canili sanitari e rifugio

1. I Comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente legge, anche tramite finanziamenti regionali di cui all'articolo 34.

2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 28 e 29, devono essere accreditate dalla azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento.
3. L'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di accreditamento di cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori.

Art. 31

Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile sanitario

1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole della azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile non perde la titolarità dell'animale a meno che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento in relazione all'articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2.
5. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari. Ove ciò non sia possibile, i Comuni stipulano convenzioni con le aziende USL. Qualora le aziende USL non dispongano di personale, i Comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:
 - a) infermeria;
 - b) locale di degenza per gli animali;
 - c) reparto ricovero per cuccioli;
 - d) cucina;
 - e) magazzino;
 - f) servizi igienici per il personale addetto;
 - g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui al regolamento di attuazione.

Art. 32

Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali del canile rifugio

1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i cani già identificati, al termine del periodo di osservazione di cui all'articolo 31, comma 3, non restituiti ai responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui all'articolo 28 ed altri soggetti non catturati come vaganti, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i cani custoditi.

4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico veterinario, che provvede anche all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti strutture:
 - a) ambulatorio;
 - b) magazzino;
 - c) cucina;
 - d) servizi igienici.
6. I locali di cui alle lettere b), c) e d) possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I box e le strutture di cui al comma 5 devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche di cui al regolamento.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.
9. Le funzioni di pronto soccorso sono esercitate dai comuni attraverso specifiche convenzioni con i gestori dei canili rifugio, le aziende USL o gli Ordini Professionali dei Medici Veterinari.

Art. 33

Danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvaticiti

1. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, i comuni possono organizzare catture di cani inselvaticiti in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 32, comma 8.
2. Per i danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvaticiti si applicano le disposizioni di cui alla relativa disciplina regionale.

Art. 34

Contributi ai comuni

1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Regione. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande.
2. La Regione eroga contributi in conto interessi attualizzati, secondo le condizioni di cui al comma 3.
3. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della struttura. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
4. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro due anni dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Regione provvede al recupero del contributo.

COLONIE DI GATTI e CUSTODI DELLE COLONIE

Art. 35

Colonie di gatti

1. Ai fini della presente legge, si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche presenti in tali zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.
3. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'art 32, comma 8 ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse.
4. I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 36, sulla base di accordi che individuino **il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche alla eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.**
5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere della azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.

Art. 36

Custodi delle colonie di gatti

1. La Regione riconosce, anche tramite specifici interventi formativi, il ruolo delle persone che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali, provvedono all'alimentazione ed alla cura delle colonie di gatti.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di garantire la pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività necessarie alla tutela delle colonie.

CAPO VII

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 37

Formazione e aggiornamento professionale

1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente, approva indirizzi per gli interventi di formazione e aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie e delle Associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali.

2. I Comuni promuovono corsi di formazione per i custodi delle colonie di gatti di cui all'articolo 35, avvalendosi delle aziende USL con il rilascio di specifico attestato.

Art. 38

Campagna di informazione e sensibilizzazione

1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e animale, la Giunta regionale promuove e sostiene interventi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle materie della presente legge, con particolare riguardo ad iniziative educative rivolte ai soggetti in età scolare e **agli interventi relativi ai cani compresi nell'elenco della ordinanza ministeriale 14 gennaio 2008 (Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani).**

CAPO VIII

COMMISSIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 39

Commissione per la tutela degli animali

1. E'istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con compiti consultivi sulle problematiche inerenti la presente legge ed in generale sulla tutela del benessere e dei diritti degli animali.
2. La Commissione è composta da:
 - a) l'Assessore regionale per il Diritto alla Salute o suo delegato, che la presiede;
 - b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
 - c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
 - d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli Ordini dei Medici Veterinari;
 - e) un rappresentante della Facoltà di medicina veterinaria delle Università degli Studi aventi sede in Toscana;
 - f) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
 - g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
 - h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
 - i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna.
3. I membri della Commissione sono individuati secondo i criteri e le procedure definiti nel regolamento.
4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La Commissione approva con proprio regolamento l'articolazione interna.
5. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), denominata Commissione regionale affari animali, cessa le proprie funzioni con l'insediamento della commissione di cui al presente articolo.

CAPO IX ASSISTENZA VETERINARIA

Art. 40 Assistenza veterinaria

1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione può contribuire alla attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.
3. La Regione promuove l'istituzione di un Fondo Sanitario per l'Assistenza Veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.
4. Il Fondo viene utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento.

CAPO X NORME FINALI

Art. 41 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a. Chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro seicento.
- b. Salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento. La mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro seicento.
- c. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.
- d. Il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 9, commi 3 e 4, e all'articolo 25, comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.
- e. Gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro quattrocentottanta.
- f. Il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro quattrocentottanta.
- g. Chiunque organizza mostre di animali di cui all'articolo 14, comma 4, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro quattrocentottanta.
- h. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro quattrocentottanta.
- i. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.

- j. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro quaranta a euro duecentoquaranta.
2. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è attribuita al Comune in cui si è verificata l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge.

Art. 42
Regolamento

1. La Giunta regionale approva con regolamento le disposizioni di attuazione della presente legge, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 43
Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla presente legge sono stanziati annualmente euro 200.000 a partire dall'anno 2008 sulla UPB n. 264.
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed informazione sono stanziati annualmente euro 40.000 a partire dall'anno 2008 sulla UPB n. 264.

Art. 44
Abrogazioni

1. La legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 43/1995, approvato con d.p.g.r. n. 33/R del 2004 (Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo" relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.